



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI LOTTI COMPRESI NEL PIANO P.E.E.P

*APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 74/04*

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione	Pag.	1
Art. 2 - Requisiti dei richiedenti	"	1
Art. 3 - Criteri per la cessione in proprietà dei lotti	"	2
Art. 4 - Presentazione delle domande e documentazione richiesta	"	3
Art. 5 - Istruttoria delle domande	"	4
Art. 6 - Commissione e formazione della graduatoria definitiva	"	5
Art. 7 - Modalità di attribuzione dei punteggi	"	6
Art. 8 - Condizioni di priorità nell'assegnazione	"	7
Art. 9 - Corrispettivo per la cessione dei lotti di proprietà	"	7
Art. 10 - Assegnazione dei lotti	"	7
Art. 11 - Decesso di soggetto privato assegnatario di un lotto	"	8
Art. 12 - Cambio di lotti	"	8
Art. 13 - Annullamento di assegnazioni	"	8
Art. 14 - Revoca di assegnazioni	"	8
Art. 15 - Regime giuridico delle aree assegnate in proprietà	"	9
Art. 16 - Convenzione tipo	"	9
Art. 17 - Norme di rinvio	"	10

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la cessione in proprietà di lotti urbanizzati dal Comune, compresi nel piano per l'Edilizia Economica e Popolare.

Art. 2
Requisiti dei richiedenti

1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assegnazione:

A) SOGGETTI SINGOLI PRIVATI

- a. essere maggiorenni
- b. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, essere titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
- c. avere la residenza nel Comune di Pavia di Udine, ovvero prestare attività lavorativa nel Comune di Pavia di Udine, ovvero essere emigrati, così come definiti dalla vigente normativa regionale. Sono parificati ai residenti nel Comune coloro che sono nati nel Comune di Pavia di Udine, originariamente vi risiedevano, ed intendano ristabilire nello stesso la propria residenza.
Nel caso in cui l'interessato non abbia ancora la residenza nel Comune di Pavia di Udine, deve presentare una dichiarazione nella quale manifesti l'intenzione di fissare la residenza stessa nel Comune non oltre sei mesi dalla data di certificazione di abitabilità del fabbricato realizzato nel lotto; l'interessato si impegna in ogni caso a presentare successivamente il certificato di residenza al notaio davanti al quale verrà firmato l'atto di acquisto.
- d. avere una situazione economica complessiva non superiore ad € 20.000,00. La situazione economica complessiva è data dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta diretta sulle persone fisiche, posseduti, su base annua, dal nucleo familiare, come definito dal successivo secondo capoverso, computata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare stesso, secondo le seguenti percentuali:

N° componenti	Percentuale
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%

Per ogni ulteriore componente la percentuale viene ridotta in misura pari a cinque punti.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio", dai figli minorenni di uno o di entrambi e dagli ascendenti, come risultante dalla situazione anagrafica del Comune di residenza del richiedente.

- e. non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato inadeguato anche l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie
- f. non avere ottenuto, compreso il coniuge non legalmente separato, l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di una casa costruita con il contributo finanziario pubblico.

Possono concorrere anche due persone maggiorenti che dichiarino di voler contrarre matrimonio o di voler convivere "more uxorio". In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza. Qualora il concorrente sia un soggetto che intende costituire un nuovo nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta solo la posizione del concorrente e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza.

Si precisa che i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono sussistere per il solo concorrente.

I requisiti di cui alle lettere d), e) ed f) devono sussistere nei confronti di tutto il nucleo familiare del concorrente.

B) IMPRESE EDILIZIE E COOPERATIVE EDILIZIE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

- a. le imprese devono essere qualificate nella categoria OG1 e possedere almeno la classifica III, corrispondente ad un costo di costruzione di € 1.032.913,00
- b. le cooperative edilizie devono essere iscritte anche all'apposito Albo delle Cooperative e devono rispettare le disposizioni relative alla revisione, previste dalla normativa vigente
- c. assenza di misure previste ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia), a carico del titolare per le imprese individuali, di tutti i componenti per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza per i rimanenti tipi di società
- d. osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione vigente
- e. osservanza degli obblighi concernenti la dichiarazione e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e di tasse, secondo la legislazione vigente
- f. iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e non essere, nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di liquidazione, di ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata.

Art. 3

Criteria per la cessione in proprietà dei lotti

1. La cessione in proprietà dei lotti di terreno compresi nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare avviene mediante pubblico concorso, indetto dal Comune con apposito bando.

2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere alla cessione dei lotti mediante trattativa privata:

- a) quando il pubblico concorso sia andato deserto
- b) quando la richiesta sia presentata dall'ATER (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale).

3. Quando la cessione ha luogo per pubblico concorso, il relativo bando è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico Comune, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il luogo dove si trovano i lotti da cedere in proprietà
- b) i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2
- c) il termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione della domanda, maggiorato di giorni 15 per gli emigrati all'estero
- d) la documentazione da allegare alla domanda, tenendo conto anche della particolare situazione degli emigrati all'estero.

Art. 4

Presentazione delle domande e documentazione richiesta

1. Le domande dovranno essere indirizzate al Comune, in carta legale, entro e non oltre il termine fissato dal bando e dovranno indicare il lotto del quale si chiede la cessione in proprietà ed essere corredate dai seguenti documenti:

A. SOGGETTI SINGOLI PRIVATI

una dichiarazione, presentata con la formula dell'autocertificazione, mediante la compilazione di apposito modulo di domanda, predisposto dall'Amministrazione comunale, attestante:

- possesso dei requisiti di cui alla lett. A) - punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 2
- la propria posizione lavorativa, ai fini dell'attribuzione del punteggio
- lo stato di famiglia, ai fini dell'attribuzione del punteggio
- la volontà dei richiedenti di contrarre matrimonio o di voler convivere "more uxorio" entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio del certificato di abitabilità del fabbricato da realizzare nel lotto
- essere sottoposto a sfratto esecutivo, non motivato da cause di morosità
- essere sottoposto ad esproprio per la formazione di Piano di Edilizia Economica e Popolare

I cittadini extracomunitari devono comunque allegare copia della carta di soggiorno oppure il permesso di soggiorno, almeno biennale, in corso di validità, nonché dichiarazione del datore di lavoro (o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. in caso di prestazioni di lavoro autonomo), dai quali risulti la sede dell'attività lavorativa e la data in cui essa ha avuto inizio.

B. IMPRESE EDILIZIE E COOPERATIVE EDILIZIE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

- a) certificato attestante la qualificazione dell'impresa nella categoria OG1 ed il possesso almeno della classifica III, corrispondente ad un costo di costruzione di € 1.032.913,00
- b) certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, da cui risulti la composizione della società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, la natura giuridica dell'impresa o della cooperativa e relativi consorzi, l'attività svolta, la sede legale, la

manca, nell'ultimo quinquennio, di dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata.

Nel medesimo certificato deve comparire l'attestazione di assenza della misure previste ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia) a carico del titolare per le imprese individuali, di tutti i componenti per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per i rimanenti tipi di società.

- c) per le cooperative edilizie certificato di iscrizione all'apposito Albo delle cooperative ed il rispetto delle disposizioni relative alla revisione, previsti dalla normativa vigente
- d) certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare dell'impresa ed al direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal primo.
- e) documento attestante l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione vigente
- f) documento attestante l'osservanza degli obblighi concernenti la dichiarazione ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente
- g) attestazione rilasciata da Comuni presso i quali l'impresa, o la cooperativa, abbia eseguito, negli ultimi 10 anni, calcolati con riferimento alla data di pubblicazione del bando, interventi di edilizia agevolata o convenzionata
- h) documento da cui risulti che l'impresa, o la cooperativa, sia destinatario di un finanziamento pubblico utile alla realizzazione dell'intervento.

In luogo dei certificati di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) può essere presentata una dichiarazione, con la formula dell'autocertificazione, riportata nel modulo di domanda, predisposto dall'Amministrazione comunale

Dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa e della cooperativa, circa la percentuale di alloggi da destinare alla locazione con un minimo di un alloggio.

Art. 5

Istruttoria delle domande

1. Il Responsabile della Posizione Organizzative del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio disporrà l'istruttoria delle domande, pervenute nei termini. Saranno verificate la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.

2. In particolare si provvederà d'ufficio, in base alla vigente normativa, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

3. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando si provvederà all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione ed alla approvazione della graduatoria provvisoria.

4. Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

5. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito sarà immediatamente pubblicata nell'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

6. Agli emigrati all'estero sarà data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno della comunicazione di cui al precedente capoverso, gli interessati potranno presentare opposizione alla commissione di cui all'art. 6. L'opposizione sarà depositata presso il Comune, con allegata la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Non potranno essere presi in considerazione documenti che dovevano o potevano essere presentati entro il termine di scadenza del bando.

8. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle opposizioni, il Comune trasmetterà alla commissione di cui all'art. 6 la graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni presentate.

9. Dell'istruttoria sarà redatto apposito verbale.

Art. 6

Commissione e formazione della graduatoria definitiva

1. La commissione è composta dal Segretario comunale - Direttore Generale che la presiede e da quattro membri, liberi professionisti, designati rispettivamente degli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e dei Periti Edili della Provincia di Udine, preferibilmente con studio nel territorio comunale.

2. Spetta alla Commissione:

- a) decidere sulle opposizioni
- b) formare la graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione
- c) esprimersi sulle proposte di annullamento delle assegnazioni.

3. Gli adempimenti previsti dal comma precedente devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate.

4. La durata in carica della Commissione è di 5 anni.

5. La nomina spetta alla Giunta comunale.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei almeno tre dei componenti compreso il Presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'organico dell'Ufficio Tecnico.

8. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta, deliberato dalla Giunta comunale.

9. Dopo l'esame dei ricorsi la Commissione forma la graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione.

10. La graduatoria definitiva e quella di assegnazione sono pubblicate con le medesime formalità previste per la pubblicazione di quella provvisoria e sono approvate con apposita determinazione dal Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio.

Modalità di attribuzione dei punteggi**1. PER I SOGGETTI SINGOLI PRIVATI**

- a) essere sottoposto a sfratto esecutivo, escluse le cause di morosità:
- nel Comune di Pavia di Udine punti 15
 - in altri Comuni " 10
- b) composizione del nucleo familiare
- oltre 8 componenti punti 20
 - con 8 componenti " 15
 - da 6 a 7 componenti " 10
 - da 4 a 5 componenti " 8
 - da 2 a 3 componenti " 5
 - maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di voler convivere "more uxorio" " 2
- c) residenza ininterrotta nel Comune di Pavia di Udine alla data di pubblicazione del bando:
- oltre 10 anni punti 10
 - da oltre 5 e fino a 10 anni " 8
 - fino a 5 anni " 6
- Per gli emigrati il periodo di permanenza all'estero è valutato secondo quanto previsto dalla presente lettera c), a condizione che gli stessi abbiano fatto definitivo rientro da non più di due anni
- d) prestazione ininterrotta di attività lavorativa nel Comune di Pavia di Udine alla data di pubblicazione del bando (in alternativa al requisito di cui al punto c)
- oltre 10 anni punti 5
 - da oltre 5 e fino a 10 anni " 4
 - da 2 a 5 anni " 3
- e) nucleo familiare tra i cui componenti figurino persone portatrici di handicap, in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie
- se con residenza nel Comune di Pavia di Udine punti 15
 - se con residenza in altri Comuni " 10
- f) nucleo familiare che presenti apposito certificato di inabitabilità dell'alloggio attualmente occupato, rilasciato dal Sindaco:
- se con residenza nel Comune di Pavia di Udine punti 15
 - se con residenza in altri Comuni " 10

A parità di punteggio, le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio, effettuato dalla commissione prevista dall'art. 6, alla presenza degli interessati.

2. PER LE IMPRESE EDILIZIE E COOPERATIVE EDILIZIE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

- a) percentuale di alloggi da destinare alla locazione con un minimo di un alloggio
- oltre il 20% e fino al 30% della volumetria totale degli alloggi punti 25
 - oltre il 15% e fino al 20% della volumetria totale degli alloggi punti 20
 - oltre il 10% e fino al 15% della volumetria totale degli alloggi punti 15
 - oltre il 5% e fino al 10% della volumetria totale degli alloggi punti 10
 - meno del 5% della volumetria totale degli alloggi punti 1
 - per ogni 10% aggiuntivo della volumetria totale degli alloggi oltre il 30% punti 5

- b) aver eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno un altro intervento di edilizia agevolata o convenzionata, attestato da apposita dichiarazione rilasciata dal Comune o dai Comuni ove è stato eseguito l'intervento
- per ogni intervento (con un limite massimo di quattro) punti 5

A parità di punteggio nella graduatoria, l'assegnazione dei lotti sarà effettuata mediante procedura di estrazione a sorte, effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 6, alla presenza degli interessati.

Art. 8

Condizioni di priorità nell'assegnazione

1. PER I SOGGETTI SINGOLI PRIVATI

- a) essere soggetti sottoposti ad esproprio per la formazione del Piano per l'Edilizia Economica Popolare Comunale

2. PER LE IMPRESE EDILIZIE E COOPERATIVE EDILIZIE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI:

- a) essere destinatari di un finanziamento pubblico utile alla realizzazione dell'intervento, attestato con apposita documentazione

Nel caso in cui il numero dei concorrenti in possesso di requisiti sopra elencati sia superiore ai lotti disponibili, soccorre la graduatoria risultante ai sensi dell'art. 7.

Art. 9

Corrispettivo per la cessione dei lotti in proprietà

1. Il corrispettivo dovuto per la cessione in proprietà dei lotti viene determinato annualmente con deliberazione giuntalesca, ai sensi dell'art. 172 - lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 10

Assegnazione dei lotti

1. I lotti sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. La Commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria in base all'esame delle nuove domande di assegnazione e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria, pervenute al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Per la formazione o l'approvazione della nuova graduatoria si osservano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

4. La graduatoria, aggiornata, ai sensi del presente articolo, varrà per l'assegnazione di lotti che si renderanno disponibili.

Art. 11

Decesso di soggetto privato assegnatario di un lotto

1. In caso di decesso di un privato assegnatario hanno diritto all'assegnazione del lotto, purchè conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte o inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, non legalmente separato, il convivente "more uxorio", i figli minorenni di uno o di entrambi, gli ascendenti.

Art. 12

Cambio di lotti

1. Possono essere effettuati cambi di lotti fra gli assegnatari, su richiesta degli interessati, semprechè l'istanza sia presentata prima che venga adottata la determinazione di cessione.

Art. 13

Annullamento di assegnazioni

1. Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione del lotto in contrasto con le norme del presente regolamento vigente al tempo dell'assegnazione, il Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio dispone, con provvedimento motivato, l'annullamento dell'assegnazione.

2. A tal fine, dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, il Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio richiede il parere della Commissione di cui all'art. 6.

3. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

4. Il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincolante.

5. L'annullamento dell'assegnazione in proprietà del lotto comporta la risoluzione del contratto.

Art. 14

Revoca di assegnazioni

1. Il Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell'assegnazione in proprietà del lotto nei confronti di chi non sottoscrive, entro tre mesi dall'assegnazione, il contratto di acquisto della proprietà del lotto e la convenzione di cui al successivo art. 16 ovvero di chi abbia ceduto in tutto o in parte il lotto a terzi, in difformità del presente regolamento.

Art. 15

Regime giuridico delle aree assegnate in proprietà

1. Il cessionario dovrà realizzare alloggi di tipo economico e popolare, con le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 16

Convenzione tipo

1. Entro tre mesi dall'assegnazione, contestualmente al contratto di cessione della proprietà del lotto tra il Comune e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

- a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione
- b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire
- c) la determinazione dei prezzi di cessione, nonché dei canoni di locazione e delle relative modalità di revisione
- d) la variazione del prezzo di prima cessione degli alloggi con l'applicazione della variazione dell'indice nazionale ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale intervenute tra il momento di stipula della convenzione e la data del rogito notarile
- e) il prezzo degli alloggi, aggiornato su base ISTAT dalla data del rogito notarile di prima cessione, in caso di cessione successiva, che dovrà tenere conto della percentuale di deprezzamento rapportata ad anno
- f) il termine massimo di anni uno per la presentazione della domanda di rilascio della concessione edilizia, afferente gli edifici e/o le opere di urbanizzazione, decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione
- g) l'esonero dal pagamento della quota del costo di costruzione in corrispondenza degli impegni assunti con le precedenti lettere c), d), e) ed f)
- h) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario - con conseguente esonero del pagamento dei corrispondenti oneri - le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, i termini per la loro esecuzione, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché le modalità per il loro trasferimento al Comune
- i) i requisiti soggettivi degli interessati all'assegnazione degli alloggi, così come previsti dall'art. 2 del presente regolamento
- l) le modalità di scelta degli assegnatari degli alloggi mediante bando pubblico
- m) il divieto, a pena di nullità per la quota eccedente, di sottoscrivere patti che stabiliscano prezzi di cessione e canoni di locazione superiori a quelli determinati secondo quanto previsto dalla lett. c). La nullità può essere fatta valere dal Comune e da chiunque ne abbia interesse
- n) il diritto di prelazione a favore del Comune, nel caso di comunicazione da parte del cessionario di proposte di cessione, riferite ad un intero complesso o ad una parte significativa dello stesso, per il conseguimento di obiettivi sociali
- o) le sanzioni a carico del concessionario per inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione ed i casi di maggiore gravità, la cui inosservanza comporti la decadenza dalla cessione in proprietà
- p) la durata della convenzione stessa, comunque non superiore ad anni venti.

Art. 17
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 18.04.1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 35 e seguenti della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R. 01.09.1982 n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge 07.03.2003 n. 6 ed ai relativi regolamenti di attuazione in quanto compatibili.